

COMUNE DI FRATTAMINORE

(Provincia di Napoli)

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

COMUNICATO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE CAMPANIA N. 83 DEL 22 OTTOBRE 2020 e chiarimento n. 39

STOP ATTIVITÀ DALLE 23 ALLE 5 DEL MATTINO

Si comunica che il Presidente della Giunta Regionale della Campania, d'intesa con il Ministro della Salute, ha emanato l'ordinanza n. 83 del 22 ottobre 2020 contenente ulteriori misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19.

Queste le misure adottate:

- Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell'andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 23 ottobre e fino al 13 novembre 2020 e comunque fino all'adozione di un prossimo DPCM:
- a) è fatto obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. Gli avventori degli esercizi di svolgimento delle attività indicate al primo periodo sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o residenza entro le ore 23,30;
- b) fatto salvo quanto previsto dalla precedente lett.a), dalle ore 23,00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero motivi di salute. E' sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro;
- c) per l'intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio, dimora o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione o socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o d'urgenza ovvero motivi di salute. E' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal

luogo di lavoro. (Con chiarimento n. 39, si precisa quanto segue:

1. la disposizione non si applica ai cittadini abitualmente residenti o domiciliati in

altre regioni,né al transito necessario allo spostamento dei cittadini campani

verso altre regioni italiane o straniere;

2. nelle attività di "formazione", che legittimano gli spostamenti, sono incluse

l'attività formativa, di training, nonché gli allenamenti connessi ad impegni

correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti;

3. ogni specifico motivo dello spostamento o del transito dovrà essere autocertificato

sottoresponsabilità personale dell'interessato o, in caso di minori,

dell'accompagnatore maggiorenne, così come prescritto dal punto 2 della

predetta ordinanza.)

2. La prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento

incombe sull'interessato. Tale onere potrà essere assolto producendo un'autodichiarazione

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti di cui alla lettera

a) sono altresì tenuti ad esibire specifica documentazione (ad es., ricevuta di pagamento,

biglietto di ingresso, titoli analoghi) attestante il motivo autocertificato.

Viene proposto in allegato un modello di autocertificazione che può essere utilizzato in attesa di

un modello ufficiale.

3. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e

regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento

Omissis

IL TESTO INTEGRALE DELLA ORDINANZA N. 83/2020 E RELATIVO CHIARIMENTO N.

83 NONCHÉ MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE SONO PUBBLICATI NELL'HOME

PAGE DEL SITO WEB DEL COMUNE.

Frattaminore, 23 OTTOBRE 2020

IL SINDACO

(Dr. Giuseppe Bencivenga)

2